

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita con sede nel comune di Ferrara, la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "S.Co.P. 2000 Soc. Coop."

Essa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C. C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme della Società a Responsabilità Limitata.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), ma potrà essere prorogata, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti, od anticipatamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, anche prima della scadenza.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo sociale

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di far partecipare i soci ai benefici della mutualità, fornendo ad essi servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato ed assumendo ogni iniziativa intesa a favorire lo sviluppo della libera e spontanea cooperazione, la diffusione dei principi cooperativi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo sociale della Cooperativa, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

fornire agli associati servizi connessi all'espletamento della loro professione che consentano il contenimento dei costi di esercizio nel rispetto delle condizioni qualitative delle prestazioni erogate, e comunque nel rispetto della

normativa vigente.

La società potrà:

- svolgere per conto o a beneficio dei soci, attività, servizi od altre iniziative relative, connesse o preordinate a tali attività;
 - collaborare allo sviluppo di un servizio di elaborazione dati di qualsiasi natura per mezzo di elaboratori elettronici o simili per il supporto della professione;
 - effettuare studi di progetti, analisi di situazioni, rilevazioni statistiche;
 - assumere ed esercitare le funzioni di commissionaria per conto dei soci, per l'acquisto di prodotti che formano oggetto della loro attività, come pure degli arredi, degli accessori, della macchine ed in genere degli strumenti necessari per lo svolgimento della loro attività;
 - svolgere un servizio di consulenza generale ed integrata, volta a favorire la migliore gestione degli studi professionali dei soci;
 - promuovere, organizzare e gestire corsi di aggiornamento e formazione inerenti all'attività professionale;
 - fornire servizi per strutture pubbliche e private.
- Per la realizzazione di detti oggetti la società potrà tra l'altro:

- stipulare convenzioni e contratti con professionisti, Enti pubblici e privati, istituti di credito e svolgere qualunque altra iniziativa connessa od affine a quelle sopra elencate;
- dare adesione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

In ossequio alla volontà espressa dall'assemblea ordinaria dei soci, i servizi della cooperativa potranno essere resi anche a favore di terze entità, ma solo al fine di ottenere l'ottimizzazione dei servizi istituzionalmente resi agli associati.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli oggetti sociali, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società, tra l'altro, potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, purchè entro i limiti imposti dalla legge;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- d) acquistare e cedere marchi d'impresa e/o brevetti se questi sono ritenuti utili al perseguimento dell'oggetto sociale;
- e) realizzare, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dall'assemblea dei soci, un periodico divulgativo di notizie relative alla vita ed all'attività della cooperativa.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- le persone fisiche, gli studi associati tra professionisti, le Società che svolgono attività libero professionali previste dai rispettivi Ordini/Collegi/Albi di appartenenza.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Coloro i quali desiderano diventare soci della cooperativa, devono presentare all'Organo Amministrativo apposita domanda di ammissione che dovrà contenere:

- a) gli estremi dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto;
- b) l'indirizzo di esercizio dell'attività professionale;
- c) indirizzo di posta elettronica qualora posseduto;
- d) la dichiarazione di ben conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

f) la dichiarazione di consentire, prima dell'ammissione e successivamente ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenesse opportuno, pena l'esclusione automatica dalla cooperativa, ad ispezioni e controlli volti a verificare l'esistenza ed il perdurare dei requisiti soggettivi indicati all'art. 5 dello statuto.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) certificato di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo di appartenenza;

b) copia del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) tutti i documenti che verranno richiesti dall'Organo Amministrativo conformemente al disposto del regolamento interno eventualmente adottato.

I documenti di cui alle lettere a) e b) potranno essere sostituiti da una autocertificazione redatta a norma di legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla

legge e dallo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata postale o a mano o altro mezzo idoneo alla Cooperativa.

ART. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società a mezzo lettera raccomandata postale o a mano.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17 la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote

in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore al limite stabilito dalla legge; il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all' art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva indivisibile costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 5 controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria indivisibile.

E' fatto divieto assoluto di distribuire le riserve fra i soci durante l'esistenza della cooperativa e all'atto dello scioglimento.

Art. 18 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi della cooperativa

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, raccomandata a mano consegnata al socio con firma per ricevuta, fax o e-mail al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio ed annotato sul Libro Soci, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 - Funzioni dell' Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l' Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti

che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora si tratti di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto mentre in seconda convocazione occorrerà la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea,

anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 23 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ma comunque con voto palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ai soci spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (cinque) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente ed eventualmente un Consigliere delegato.

Art. 27 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Consigliere ed annotato sui libri sociali, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 29 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,

purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

In tal caso dovrà essere convocata l'Assemblea che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 - Compensi agli Amministratori

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. In caso di assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al

riguardo.

Art. 32 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 33 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco

o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Ferrara.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una

causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della società il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come voluto dalla vigente normativa.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice

civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Allorquando l'attivo dello Stato Patrimoniale superi i limiti di cui all'art. 2519 del Codice Civile, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per Azioni.